

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

**L' ASSESSORE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO l'art. 4 del sopra citato Reg.(UE) n. 1307/2013 c. 1 lett. h) che specifica, nella definizione di "prato permanente" o "pascolo permanente" anche quel terreno pascolabile che rientra, ove gli stati membri decidano in tal senso, nell'ambito delle prassi locali consolidate;

VISTI l'art. 7 del sopra citato Reg.(UE) n. 1307/2013 e il Reg. (UE) n. 639/2014, relativamente alle pratiche locali tradizionali (PLT) nel caso dei prati permanenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante *“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;*

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020, e, in particolare l'art.2 c.6 che sostituisce la lettera d), dell'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituita come segue:

*“d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie”;*

VISTA la nota ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 relativa alle modalità operative per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA per il censimento e la localizzazione geografica delle aree in cui sono attuate pratiche locali tradizionali legate al pascolo (PLT);

VISTA la nota n. 42569 del 5 giugno 2015 dell'Assessore all'Agricoltura *pro tempore* con la quale sono stati trasmessi ad AGEA, in riscontro alla sopra citata nota ACIU.2015.116, i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo;

VISTA la nota n. 36796 del 20 luglio 2016 dell'Assessore all'Agricoltura *pro tempore* con la quale sono stati trasmessi ad AGEA i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo a completamento e aggiornamento di quanto precedentemente inviato;

VISTA la nota del Ministero per le Politiche Agricole DGPIUE III n. 452 del 24 gennaio 2018, con

la quale è stato richiesto ai servizi della Commissione europea un parere in materia di eleggibilità a premio delle superfici sulle quali sono attuate le pratiche locali tradizionali (PLT) anche per assicurare parità di trattamento fra gli agricoltori;

VISTA la nota della Commissione europea ARES (2018) 1032743 in riscontro alla sopra citata nota del Ministero n. 452 del 24 gennaio 2018 in materia di PLT, con la quale è ritenuta ammissibile la deliberazione da parte delle regioni anche successivamente ai termini fissati dal sopra citato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, al fine di assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori ed è contestualmente precisato che tali superfici sono valide per l'attribuzione dei diritti all'aiuto se dichiarate nella domanda dell'annualità 2015;

CONSIDERATA, alla luce di quanto espresso dalla Commissione Europea, la necessità di procedere ad una complessiva ricognizione delle superfici regionali oggetto di PLT al fine del loro inserimento nel SIPA (Sistema Informativo Parcelle Agricole) e al fine di assicurare parità di trattamento fra gli agricoltori;

CONSIDERATO che l'art. 2c. 1, lett. d) del sopra citato decreto ministeriale del 18 novembre 2014 n. 6513, stabilisce che, ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto le superfici a prato permanente di cui all'art. 4 del Reg.(UE) n. 1307/2013 comprendono anche le superfici sulle quali sono svolte le PLT di cui al Reg. (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall' organismo di coordinamento (AGEA) di cui all'art.7 p.4 del Reg. (UE) n. 1306/2013 nel sistema informativo SIPA su indicazione da parte delle Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATE le disposizioni dell'area di coordinamento AGEA trasmesse con nota ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 relative alle modalità operative per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA per il censimento e la localizzazione geografica delle aree in cui sono attuate pratiche locali tradizionali legate al pascolo (PLT);

CONSIDERATO che nelle precedenti comunicazioni assessoriali sono stati riscontrati, sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli beneficiari nei relativi fascicoli aziendali, i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo;

VISTA la circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019 che comunica l'introduzione del layer grafico delle pratiche locali tradizionali (PLT), descrivendo le modalità di costituzione dell'impianto iniziale e del successivo aggiornamento;

VISTA la circolare Agea n. 43049 del 14 maggio 2019, avente ad oggetto la "Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2015, legge 241/90 e legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale" che stabilisce le modalità di applicazione degli esiti del controllo a seguito dell'aggiornamento grafico ("refresh");

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, il quale stabilisce che le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 639/2014 siano individuate dall'Organismo di Coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) su indicazione da parte della Regione o Provincia autonoma competente;

VISTA la circolare Agea prot. n. 20254 dell'11/03/2020 che riporta integrazioni alla circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019, ampliando le modalità di censimento delle zone interessate dall'esercizio di pratiche locali tradizionali ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE n. 639/2014 (PLT);

VISTA la circolare Agea prot. n. 8969 del 07/02/2022 che definisce l'arco temporale utile (dal 07/01/2022 al 25/03/2022) entro il quale eseguire le istruttorie di validazione relative alle nuove proposte PLT campagna 2021 utilizzando l'applicativo GIS messo a disposizione per tali lavorazioni (Zonte);

CONSIDERATO che l'arco temporale di cui sopra è stato prorogato, a seguito delle disposizioni impartite con circolari AGEA prot. n. 26186 del 28/03/2022 e n. 30258 dell' 8/04/2022, rispettivamente alle date dell' 8/04/2022 e del 30/04/2022;

TENUTO CONTO che l'istruttoria delle suddette nuove proposte PLT è stata resa disponibile sull'applicativo "Zonte" del SIAN fino al 30/04/2022;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (c) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C (2016) n. 8969 del 20/12/2016, C (2017) 7946 final del 27/11/2017, C (2018) 615 final del 30 gennaio 2018 (Versione 4.0), C (2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 (versione 5.0), C (2019) 9229 final del 16/12/2019 (Versione 7.0), C (2020) 4912 final del

13/08/2020 (Versione 8.0), C (2020) 8655 dell'1 dicembre 2020 (Versione 9.1), C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia;

VISTO il manuale utente per la “Gestione delle pratiche locali tradizionali” versione 4.0 del 17/04/2019;

CONSIDERATO che gli Uffici Istruttori "Ispettorati Agricoltura" ed il Servizio 1 del Dipartimento regionale Agricoltura hanno svolto le verifiche istruttorie di competenza finalizzate all'accertamento dell'eventuale conformità di quanto dichiarato dagli agricoltori nelle rispettive domande campagna 2021 e che tali verifiche hanno determinato l'aggiornamento grafico del nuovo layer PLT amministrativo;

CONSIDERATO che, come stabilito dalla circolare Agea n. 33785 dell'8 aprile 2019, le funzioni istruttorie di validazione grafica dei layer proposti consentono di superare la necessità di pubblicare un elenco di superfici nella delibera regionale;

TENUTO CONTO che l'attività istruttoria sopra richiamata ha determinato la “pubblicazione” nel layer PLT amministrativo di complessive di 15932 nuove proposte PLT campagna 2021, mentre n. 442 nuove proposte PLT sono state “rifiutate” in quanto valutate difformi rispetto alle condizioni di ammissibilità previste;

VISTO il D.P. n° 01 Area 1^/S.G. del 04 gennaio 2021, con il quale il Presidente della Regione ha nominato Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea Antonino Scilla;

VISTO il D.P. Reg. n° 2518 del 08/06/2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n° 200 del 28 maggio 2020;

VISTO il D.D.G. n. 117 del 06/02/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 1 “Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica” al Dott. Maurizio Varagona;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTA la Legge regionale 25/05/2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;

VISTA la Legge regionale 25/05/2022, n. 4 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di governo del 30/05/2022, n. 265 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022-2024”. Decreto legislativo 23/06/2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori.

CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 98 comma 6 della L.r. n. 9 del 7 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le superfici riportate nell'apposita sezione del SIAN “Gestione PLT zonizzazione territoriale” sono aree in cui si svolgono tradizionalmente attività legate al pascolamento, denominate “Pratiche locali Tradizionali” (PLT), con riferimento a:

- a) “prati permanenti” - parcelle agricole con predominanza di copertura erbosa;
- b) “superfici tradizionalmente pascolate” - parcelle agricole nelle quali la copertura erbosa non è predominante.

L'ammissibilità delle superfici PLT è stata determinata dal carattere tradizionale del loro pascolamento e dal loro effettivo utilizzo tramite il pascolamento stesso.

## Articolo 2

Le superfici riportate come PLT di cui all'art. 1 risultano essere state sottoposte ad istruttoria e relativa validazione con rispettiva percentuale di ammissibilità ( 30% o 50% ), in conformità alle direttive ed alla modalità previste dalla circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019.

Tra le superfici a prato permanente vengono comprese anche le "superfici tradizionalmente pascolate" considerando anche i terreni dove l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti ma che fanno parte di pratiche locali consolidate in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento UE n. 639/2014. In quest'ultimo caso la percentuale di ammissibilità è stata elevata al 50% se sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee, tradizionalmente pascolate, che unitamente all'erba ed alle essenze erbacee, arbustive e arboree accessibili e appetibili da foraggio, coprono oltre il 50% della superficie.

## Articolo 3

Le superfici valutate come pratiche locali consolidate soddisfano i seguenti requisiti:

- a) Accessibili agli animali;
- b) Possono essere pascolate.

## Articolo 4

L'attività istruttoria ha determinato la "pubblicazione" nel layer PLT amministrativo del territorio regionale di complessive di 15932 nuove proposte PLT campagna 2021, mentre n. 442 nuove proposte PLT sono state "rifiutate" in quanto valutate difformi rispetto alle condizioni di ammissibilità previste, con la seguente suddivisione per provincia:

PROVINCIA	CAMPAGNA	PLT VALIDATE	PLT RIFIUTATE
AG	2021	155	3
CL	2021	266	4
CT	2021	593	2
EN	2021	1646	11
ME	2021	8520	391
PA	2021	3529	31
RG	2021	146	0
SR	2021	1010	0
TP	2021	67	0
<b>Totale</b>		<b>15932</b>	<b>442</b>

## Articolo 5

Eventuali modifiche relative alle PLT valutate nella procedura di validazione effettuata e confermate con il presente provvedimento, per le quali saranno verificati gli aggiornamenti anche sulle percentuali di tara a seguito di controlli in itinere, saranno comunicate ad AGEA previa emissione di opportuni provvedimenti regionali.

## Articolo 6

Le aree censite nel layer PLT, sia preesistenti che a seguito di nuova proposta, dovranno essere sottoposte a controlli a campione per la verifica dell'effettiva condizione di PLT. In particolare un campione delle PLT di nuova definizione almeno pari al 5% delle superfici validate dovrà essere

sottoposto a controlli in loco, mentre sul mantenimento annuale delle PLT dovrà essere effettuato un controllo pari al 3% delle PLT regionali inserite in un fascicolo aziendale validato. I campioni sui quali effettuare i controlli, sia di mantenimento che di nuova definizione, verranno eseguiti dopo preventiva estrazione da parte di Agea e successiva comunicazione alla Regione.

### **Articolo 7**

Il presente decreto sarà trasmesso via posta elettronica certificata per quanto di competenza ad AGEA e sarà anche allegato nell'apposita sezione del SIAN.

### **Articolo 8**

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*, tutti gli elementi identificativi sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2014/2022 al seguente link <https://www.psr Sicilia.it/notizie/>

Palermo, li **22/06/2022**

#### **Il Dirigente del Servizio 1 (Maurizio Varagona)**

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)

#### **IL DIRIGENTE GENERALE (Dario Cartabellotta)**

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)

#### **L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA (Antonino Scilla)**

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)